

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici in Modena il giorno venticinque del mese di febbraio (25/02/2016) alle ore 09:20, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Muzzarelli Gian Carlo	Sindaco	SI	18	Lenzini Diego	SI
2	Maletti Francesca	Presidente	SI	19	Liotti Caterina Rita	SI
3	Bussetti Mario	Vice Presidente	SI	20	Malferrari Marco	SI
4	Arletti Simona		SI	21	Montanini Antonio	SI
5	Baracchi Grazia		SI	22	Morandi Adolfo	SI
6	Bortolamasi Andrea		SI	23	Morini Giulia	SI
7	Bortolotti Marco		SI	24	Pacchioni Chiara Susanna	SI
8	Campana Domenico Savio		SI	25	Pellacani Giuseppe	SI
9	Carpentieri Antonio		SI	26	Poggi Fabio	SI
10	Chincarini Marco		SI	27	Rabboni Marco	SI
11	Cugusi Marco		SI	28	Rocco Francesco	SI
12	De Lillo Carmelo		SI	29	Santoro Luigia	SI
13	Di Padova Federica		SI	30	Scardozi Elisabetta	SI
14	Fantoni Luca		SI	31	Stella Vincenzo Walter	SI
15	Fasano Tommaso		SI	32	Trande Paolo	NO
16	Forghieri Marco		SI	33	Venturelli Federica	SI
17	Galli Andrea		SI			

e gli Assessori:

1	Bosi Andrea	SI	5	Guerzoni Giulio	SI
2	Cavazza Gianpietro	SI	6	Rotella Tommaso	SI
3	Ferrari Ludovica Carla	SI	7	Urbelli Giuliana	SI
4	Giacobazzi Gabriele	SI	8	Vandelli Anna Maria	SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 12

Prot. Gen: 2016 / 8207 - Fr - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - ATTO DI CONFERMA DELLA MANOVRA TRIBUTARIA 2015, DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 65 DEL 27 LUGLIO 2015 E DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI PER GLI IMMOBILI NON ESENTATI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (N. 208/2015) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PROVVISORIE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI 2016

(Relatore Assessora Ferrari)

Con riferimento alla presentazione intervenuta sull'oggetto prot. 8207 in data 28.1.2016 e al dibattito prot. 4931 su “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018 – Bilancio triennale unico 2016-2018 – Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 – Approvazione”, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32

Consiglieri votanti: 30

- Favorevoli 20: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Carpentieri, Cugusi, De Lillo, Di Padova, Fasano, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Poggi, Rocco, Stella, Venturelli e il Sindaco Muzzarelli
- Contrari 10: i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Fantoni, Galli, Montanini, Morandi, Pellacani, Rabboni, Santoro, Scardozi
- Astenuti 2: i consiglieri Campana, Chincarini

Risulta assente il consigliere Trande.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 65 del 27 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, che ha determinato le aliquote, detrazioni e i termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

Dato atto che nella manovra tributaria 2015, di cui alla citata deliberazione, è stata applicata la maggiorazione TASI fino allo 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 secondo i termini ivi indicati ovvero applicando l'intera maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per aumentare uno solo dei due limiti << la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (primo limite) >> senza aumentare quindi l'aliquota massima della TASI che non può eccedere la misura del 2,5 per mille (secondo limite), e non invece distribuendo lo 0,8 per mille tra i due limiti;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che a partire dal 2016, tra l'altro, introduce “ex lege” disposizioni nuove ed integrative sulla fiscalità immobiliare locale, in particolare:

l'originale è depositato presso il Settore di competenza

1. l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale (comma 14 – lett. a e d) con relative pertinenze, già affrancata dal 2014 dall'IMU, riconosciuta agli immobili con destinazione abitativa, accatastati in categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). Esenzione riconosciuta non solo per il possessore (proprietario) ma anche per il detentore (inquilino) per la quota Tasi di sua spettanza, che utilizzano l'alloggio come abitazione principale, restando invece dovuta in quest'ultima ipotesi la quota del possessore (proprietario). Mentre, nelle altre ipotesi, ad esempio alloggio affittato per finalità diverse, la Tasi è dovuta da entrambi.
2. l'assimilazione all'abitazione principale TASI delle fattispecie già assimilate per l'IMU (comma 14 - lett. b), quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento dal giudice, l'alloggio del militare, l'alloggio del residente all'estero, l'abitazione dell'anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario se prevista dal comune, le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, compresi gli studenti universitari anche se non residenti.
3. l'esenzione dall' IMU, già esenti in TASI, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 53 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 13) .
4. agevolazioni fiscali per determinate fattispecie: quali, ad esempio, la riduzione del 50 per cento della base imponibile per gli alloggi, non accatastati come A/1, A/8 e A/9, dati formalmente in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che li utilizzano come abitazione principale, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per il comodante (proprietario/possessore) e per il contratto di comodato (comma 10); la riduzione dell'imposta IMU e della TASI al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (commi 53 e 54); la riduzione dell'aliquota allo 0,1 per cento per i cosiddetti “beni merce”, con possibilità per i comuni di modificarne la misura in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 14 lett. c).
5. nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, escludendo nel calcolo i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti che sono funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti “imbullonati” cioè ancorati al suolo o incorporati nella costruzione non in modo strutturale potendo, allo stesso tempo, essere smontati o trasferiti in altro sito. E' possibile chiedere, nei casi in cui sussistono i presupposti, l'aggiornamento della rendita catastale: se la richiesta è presentata entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio (commi 21-24);

Dato atto che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel suo unico articolato, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, prevede (comma 26) espressamente la sospensione dell'efficacia di eventuali deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI), il cui gettito deve essere a copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti; nonché la conferma (comma 28) della maggiorazione Tasi, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i Comuni, che l'hanno già applicata per l'anno 2015;

Considerato che sempre per disposto della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208 i mancati gettiti derivanti dalle disposizioni di esonero ed agevolazione “ex lege” saranno

calcolati sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015 e verranno compensati da un incremento del Fondo di solidarietà comunale per 3.767,45 euro a cui sarà aggiunto il contributo di 155 milioni come minori entrate per i comuni per la revisione delle rendite catastali riguardo agli “imbullonati”. Viene invece ridotto a 390 milioni il Fondo compensativo IMU-TASI (625 milioni nel 2014 e 472,5 milioni nel 2015), che dovrà essere ripartito con finalità perequative;

Preso atto quindi che il nuovo contesto normativo delineato dalla Legge di Stabilità 2016 ha sostanzialmente introdotto “ex lege” esenzioni e agevolazioni d'imposta a favore dei contribuenti, a copertura delle quali sono stati previsti incrementi del Fondo di solidarietà comunale, e nel contempo per la finalità di contenere il livello complessivo della pressione tributaria sospende gli aumenti fiscali, che eventualmente gli Enti Locali deliberano rispetto al 2015;

Tutto ciò premesso, si ritiene con la presente deliberazione di confermare, ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 28, della Legge n. 208/2005, per l'anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016 (commi da 10 a 26), la manovra tributaria 2015 approvata con la deliberazione consiliare n. 65 del 27 luglio 2015 e la maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura e secondo i termini ivi previsti, confermando anche la misura d'aliquota del 2,5 per mille (0,25 per cento) per i fabbricati cosiddetti “beni merce” nel rispetto del combinato normativo di cui ai commi 14, lett. c), 26 e 28 dell'art.1 sempre della citata Legge di Stabilità 2016; nonché di prendere atto delle nuove disposizioni tributarie introdotte, a partire dal 1° gennaio 2016, sempre dalla stessa Legge di Stabilità 2016;

Ritenuto inoltre necessario determinare, nelle more di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2016 del servizio di gestione dei rifiuti da parte del Comune sulla base del Piano Economico Finanziario di Atersir, le tariffe Tari 2016 nella misura delle tariffe Tari 2015 sulle quali sarà commisurato il tributo, a titolo di acconto e fino a conguaglio delle tariffe definitive, nonché stabilirne le scadenze di pagamento in tre rate: la prima con competenza semestrale e scadenza al 1° agosto (30 luglio sabato e 31 domenica) 2016, la seconda e la terza con competenza trimestrale e scadenza rispettivamente al 30 settembre e 30 dicembre, con conguaglio nella prima rata dell'anno successivo, fermo restando che è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016;

Ritenuto infine opportuno integrare il Regolamento delle Entrate Tributarie, in particolare l'art. 6, comma 1, aggiungendo in fine, come specificazione, l'indicazione di assolvere le violazioni tributarie formalmente contestate secondo le modalità indicate nell'avviso fiscale;

Vista la Circolare ministeriale n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamati sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702) sia il Decreto Legislativo n. 23/2011, art. 14 comma 6, e successive modificazioni che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che differisce dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque i regolamenti avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nelle sedute del 27 gennaio e 17 febbraio 2016;

D e l i b e r a

- di confermare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e dell'art. 1, commi 26 e 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016 (commi da 10 a 26), la manovra tributaria 2015 approvata con la deliberazione consiliare n. 65 del 27 luglio 2015 e la maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura e secondo i termini ivi previsti;

- di confermare anche nel rispetto del combinato normativo di cui ai commi 14, lett. c), 26 e 28 dell'art.1 sempre della citata Legge di Stabilità 2016 la misura dell'aliquota Tasi del 2,5 per mille (0,25 per cento) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- di prendere atto delle nuove disposizioni tributarie introdotte, a partire dal 1° gennaio 2016, sempre dalla Legge n. 208/2015;

- di dare atto che le aliquote Tasi, ai sensi dei commi 682, lett. b) p.to 2 e 683, sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, individuati qui a seguire con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo approvato nel 2014, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare complessivo pari a 28.302.142,00 mln così ripartito nei servizi di:

1. pubblica sicurezza e vigilanza locale	euro 11.091.791,00;
2. illuminazione pubblica	euro 6.600.819,00;
3. anagrafe e servizi cimiteriali	euro 4.323.332,00;
4. manutenzione del verde pubblico	euro 1.909.742,00;
5. manutenzione stradale	euro 677.435,00;
6. tutela edific ed aree comunali	euro 1.984.857,00;
7. trasporto pubblico	euro 1.714.166,00.

- di stabilire, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe 2016, che le tariffe TARI 2016 sono determinate nella misura delle tariffe TARI 2015;

- di prevedere per la tassa sui rifiuti TARI 2016 le scadenze di pagamento in tre rate: la prima con competenza semestrale e scadenza 1° agosto (30 luglio sabato e 31 domenica), la seconda e la terza con competenza trimestrale e scadenza 30 settembre e 30 dicembre 2016, con conguaglio nella prima rata dell'anno successivo, fermo restando che è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016;

- di dare atto che, nelle more dell'approvazione da parte del Comune del Piano Economico Finanziario (PEF) 2016, del servizio di gestione dei rifiuti la prima rata con scadenza 1° agosto (30 luglio sabato e 31 domenica) 2016 ed eventualmente anche la seconda con scadenza 30 settembre 2016, saranno determinate in acconto con riferimento alle tariffe TARI 2015;

- di integrare l'art. 6, comma 1, del Regolamento delle Entrate Tributarie, rubricato Determinazione delle sanzioni amministrative, aggiungendo in fine la seguente specificazione: << e dovranno essere assolte secondo i termini e le modalità indicate >>. Si riporta il comma 1 nella versione integrata:

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate o irrogate nel rispetto dei principi generali e delle modalità previsti dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 472 e 473 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo unico, commi da 161 a 170, e successive modificazioni ed integrazioni e dovranno essere assolte secondo i termini e le modalità indicati.

- di approvare il Regolamento delle Entrate Tributarie, così come integrato, allegato parte integrante alla presente deliberazione;

- di dare infine atto che per la presente deliberazione comunale saranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge.

- di prevedere per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di bilancio l'entrata complessiva a titolo di imposta unica comunale (IUC) di euro 93.631.637,45 dando atto che gli stanziamenti dei capitoli 101 “IMU – Imposta municipale”, 102 “TASI – Tributo sui servizi indivisibili”, 780 “TARI – Tributo sui rifiuti” e 760 “Addizionale comunale sui rifiuti Tari”

trovano corrispondenza nel Bilancio previsionale 2016-2018, come segue:

1. euro 49.764.596,00 Piano dei Conti 1.1.1.6.1 Cap. 101 " IMU-Imposta municipale " ;
2. euro 6.407.404,00 Piano dei Conti 1.1.1.76.0 Cap. 102 " TASI-Tributo sui servizi indivisibili ";
3. euro 35.671.797,57 Piano dei Conti 1.1.1.51.1 Cap. 780 " TARI-Tributo sui rifiuti ";
4. euro 1.788.839,88 Piano dei Conti 1.1.1.99.1 Cap. 760 "Addizionale comunale sui rifiuti TARI".

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente
f.to Francesca Maletti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 11/03/2016

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

C O M U N E D I M O D E N A
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 25/02/2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - ATTO DI CONFERMA DELLA MANOVRA TRIBUTARIA 2015, DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 65 DEL 27 LUGLIO 2015 E DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI PER GLI IMMOBILI NON ESENTATI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (N. 208/2015) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PROVVISORIE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI 2016

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
f.to Dott. Carlo Casari

Modena, 25.1.2016

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo
f.to Dott. Carlo Casari

Modena, 25.1.2016

L'Assessore proponente
f.to Ludovica Carla Ferrari